



COMUNE DI RAVARINO

PROVINCIA DI MODENA
Via Roma 173 – 41017 Ravarino

ORDINANZA N. 1088 Prot. n. _____ del 24/07/2020

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 RELATIVA ALL'IMMOBILE UBICATO IN RAVARINO, VIA GILIBERTI N. 1013 E ACCATASTATO AL FOGLIO XX, MAPPALE 29 (**SERRA – OSSERVATORIO**) IN CUI RISULTANO PRESENTI ATTIVITA' O SERVIZI FINANZIATI AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 66/2013 E SMI

TIPO	Società / Consorzio / Cooperativa / Associazione	Interni separati: NO
NOME/DENOMINAZIONE	LA LUCCIOLA ONLUS	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
RAPPRESENTATO DA	VACCARI PAOLO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
C/O PROFESSIONISTA	MAZZONI ALBERTO	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	(e-mail)	(telefono)
	(pec)	
INDIRIZZO	VIA GILIBERTI 1013	RAVARINO
IDENTIFICATIVI CATASTALI	FG: XX MAP: XX	
DATI IMPRESA	CODICE ATECO DECRETO: (ateco)	NR. DIPENDENTI: (numero)
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA	
PEC ISTITUTO DI CREDITO	sismaemilia.gruppobper@pec.gruppobper.it	

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA	0803603400000702912015	LIVELLO OPERATIVO	E
CUP	0	ORDINANZA RIF.	Ordinanza N.86
MUDE SAL ZERO	NON EFFETTUATO	PROT. COMUNALE	13105/2016
MUDE I SAL	NON EFFETTUATO	ANTICIPO IMPRESA	NO
MUDE II SAL	NON EFFETTUATO	PROGETTAZIONE	SI
MUDE III SAL	NON EFFETTUATO	ANTICIPO PROPR.	NO
MUDE SALDO	NON EFFETTUATO		

SOGGETTO GESTORE SERVIZIO O ATTIVITÀ		
DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ O AL SERVIZIO	centro semiresidenziale per bambini e adolescenti con gravi difficoltà dello sviluppo	
TIPOLOGIA	associazione di volontariato con accredito come struttura sanitaria	N. 6 unità immobiliari
SOGGETTO GESTORE	La Lucciola Onlus	C.F. XXXXXXXXXXXX
UNITÀ IMMOBILIARE/I	Foglio XX Mappale XX	
	Foglio XX Mappale XX, Mappale XX, Mappale XX Foglio XX Mappale XX, Mappale XX, Mappale XX	
ATTIVITÀ IN ESSERE	Dal 1994	
SERVIZIO IN ESSERE	Dal 1994	
CONTRATTO DI LOCAZIONE O COMODATO	Del 20/06/2011	

Il Sindaco

Visto il decreto-legge n. 74 del 6/06/2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del d.l. 74/2012, in base al quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati in conformità all'art. 5, comma 2, della legge 225/92;

Visto l'art. 1, comma 5, del d.l. 74/2012 che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni interessati dal sisma *"adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi"*;

Ritenuto di dover assegnare i contributi per la riparazione e il ripristino degli edifici ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, *"in relazione al danno effettivamente subito"*, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012 e art. 3 bis comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012, utilizzando il *Fondo nazionale per la ricostruzione delle aree terremotate* di cui all'art. 2 d.l. 74/2012;

Richiamate le Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i. con cui sono disciplinate le modalità di assegnazione di tali contributi;

Richiamato inoltre il Protocollo di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, approvato il 25 giugno 2012 con DGR n. 879;

Visto l'art. 3, comma 1, del d.l. 74/2012, in base al quale *"i contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5"*. Tali commi fanno riferimento ai presidenti delle regioni e ai sindaci; in particolare, le sopra citate Ordinanze Commissariali all'art. 4, specificano che le domande di contributo vengano inoltrate ai Comuni, che determinano il contributo (art 5);

Attesa dunque la propria competenza, in conformità a quanto disposto sul piano generale dall'art. 54 TUEL che assegna al Sindaco poteri di ordinanza in casi contingibili e urgenti;

Sottolineato che lo stato di emergenza è stato fino al 31 dicembre 2020 in modo da favorire un rapido rientro nelle abitazioni (art. 1 comma 3 d.l. 74/2012, d.l. 43/2013, d.l. 133/2014, art. 13 d.l. 78/2015, art. 1 L 21/2016, art. 2-bis comma 44 d.l. n. 148/2017);

Considerato che con decreto del Sindaco dell' 08/10/2019 Prot. n. 11410 il Dr Stefano Sola è stato individuato quale Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica e dell'Area tecnica lavori pubblici e ambiente del Comune di Ravarino;

Vista la domanda di contributo presentata in data 28/12/2016, Prot. n. 13105, in conformità all'art. 4 della medesima ordinanza, di cui al Prot. n. 5822 del 28/05/2015.

Dato atto che

- La Lucciola Onlus, Partita IVA XXXXXXXXXXXX, con sede a Ravarino in Via Giliberti n. 1013 qui rappresentata dal sig. Paolo Vaccari nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX e residente a Modena in Via XXXXXXXX n. XX, Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di Legale Rappresentante;

ha titolo a richiedere il contributo per l'immobile in oggetto in quanto

- **beneficiario** dell'unità immobiliare nel caso in cui siano presenti, come riportato all'art. 3 – legge 122/2012 -, comma 1, lettera a) servizi pubblici e privati e lettera c) attività sociali, ricreative, sportive e religiose;
- Il contributo è concesso in quanto nell'immobile danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 operavano attività o servizi svolti da **soggetti privati senza fini di lucro**;
- **titolare del servizio** di centro semiresidenziale per bambini e adolescenti con gravi difficoltà dello sviluppo, con contratto di comodato che prevede la delega ai comodatari in ordine all'esecuzione degli interventi. Il contributo è comunque assegnato al beneficiario ed i pagamenti effettuati a favore delle

imprese e tecnici. Nel caso di anticipazioni effettuate i rispettivi importi saranno liquidati al soggetto che ha sostenuto la spesa: proprietario/locatario;

Preso atto che i contributi dell'ordinanza n. 66/2013 e smi sono erogati al netto del rimborso dell'indennizzo assicurativo, delle eventuali donazioni liberali ricevute da terzi, da altri contributi concessi per la stessa opera da pubbliche amministrazioni;

Rilevato che per le unità immobiliari finanziate con i contributi dell'ordinanza n. 66/2013 e smi, di cui all'oggetto, non è previsto il rimborso dell'indennizzo assicurativo né la presenza di eventuali donazioni liberali ricevute da terzi o altri contributi concessi per la stessa opera da pubbliche amministrazioni;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze istruttorie formulate dall'ufficio competente in materia edilizia secondo le modalità disciplinate dalle sopra citate Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12, n. 86/12 e 66/2013 e s.m.i.;

Verificate in particolare le condizioni previste dall'art. 2 delle ordinanze n. 29/12, n. 51/12, n. 86/12 e s.m.i. ed quelle specifiche dell'ordinanza n. 66/2013 e s.m.i.;

Ritenuto che la presenza del servizio La Lucciola Onlus ha una utilità sociale e collettiva e pertanto ci si avvale delle modalità di determinazione ed erogazione del contributo ai sensi dell'ordinanza n. 66/2013 e smi;

Viste le tabelle allegate "A" e "B" dei contributi determinati in conformità rispettivamente agli artt. 3 e 9, dalle quali risulta che l'importo concesso è stato determinato in Euro **96.250,44** (IVA Inclusa) pari al 100% della spesa ammissibile, calcolato sulla base del costo dell'intervento riconosciuto, a valere sui fondi dell'articolo 3 bis del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni con la legge n. 135 del 7 agosto 2012;

Preso atto in particolare che le tabelle allegate "A" e "B" indicano l'importo concesso in Euro 1.041.460,40 (IVA Inclusa) pari al 100% della spesa ammissibile, calcolato sulla base del costo dell'intervento riconosciuto, a valere sui fondi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni con la legge n. 122 del 1 agosto 2012, secondo quanto stabilito con l'ordinanza n. 66/2013 e smi.;

Vista la richiesta di pagamento all'art. 8 comma 1bis e 1ter di:

- spese tecniche di a Euro 5.651,10 (IVA Inclusa) pari all'80% della quota parte di contributo assegnato per spese tecniche di progettazione

Attesa l'esigenza di procedere con la massima sollecitudine possibile, in modo da favorire la ripresa del servizio centro semiresidenziale per bambini e adolescenti con gravi difficoltà dello sviluppo;

Sottolineato altresì che spettano al Comune funzioni rilevanti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, a norma dell'art. 10 delle predette ordinanze;

Visti:

- Gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, che individuano le competenze del Sindaco;
- Lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- L'organigramma e il funzionigramma dell'Ente;

ORDINA

- di autorizzare l'assegnazione dei contributi a tutti i soggetti beneficiari , per gli importi rispettivamente indicati, nell'allegato unico tabella "A", da erogare nelle forme previste dall'art. 8 delle Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i. citate in premessa, a valere sui fondi dell'articolo 3 bis del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni con la legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- di autorizzare l'assegnazione dei contributi a tutti i soggetti beneficiari , per gli importi rispettivamente indicati, nell'allegato unico tabella "A", a valere sui fondi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni con la legge n. 122 del 1 agosto 2012, secondo quanto stabilito con l'ordinanza n. 66/2013 e smi.;

- di autorizzare inoltre il rimborso delle spese relative a interventi già iniziati prima dell'entrata in vigore delle predette ordinanze eventualmente previste nell'allegato unico tabella "B", a valere sui fondi dell'articolo 3 bis del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni con la legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- di autorizzare inoltre il rimborso delle spese relative a interventi già iniziati prima dell'entrata in vigore delle predette ordinanze eventualmente previste nell'allegato unico tabella "B", a valere sui fondi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni con la legge n. 122 del 1 agosto 2012, secondo quanto stabilito con l'ordinanza n. 66/2013 e smi;
- di provvedere a restituire all'Erario, da parte dei beneficiari dei contributi, le detrazioni d'imposta eventualmente usufruite ai sensi dell'art. 16-bis DPR 917/1986 e s.m.i. per ristrutturazioni edilizie sulle spese di cui ai punti 1 e 3 della presente ordinanza;
- di richiedere al Commissario Delegato l'erogazione del contributo pari ad **€ 96.250,44** come indicato nella tabella "A", a valere sui fondi dell'articolo 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni con la legge n. 122 del 1 agosto 2012, secondo quanto stabilito con l'ordinanza n. 66/2013 e smi;
- di dare atto che con successivi atti si provvederà alla liquidazione delle somme spettanti ai soggetti beneficiari, a seguito dell'accreditamento all'Amministrazione Comunale delle somme da parte della Struttura Tecnica del Commissario delegato, con bonifici diretti senza ricorrere al meccanismo del credito d'imposta attraverso gli Istituti di Credito;
- di stabilire che, dopo l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori, la somma eccedente anticipata al comune e non liquidata al beneficiario dovrà essere restituita al Commissario Delegato.
- di autorizzare il pagamento dell'importo di € 5651,10 quale liquidazione dell'80% del contributo assegnato per spese tecniche di progettazione ai sensi dell'art. 8 comma 1ter delle Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i. citate in premessa non appena il Commissario avrà liquidato l'importo al Comune;
- di dare atto che i lavori debbano essere completati nei termini prescritti dall'art. 7 delle predette ordinanze, a pena di decadenza dai rispettivi contributi;
- di dare atto che non è previsto il rimborso dell'indennizzo assicurativo né la presenza di eventuali donazioni liberali ricevute da terzi o altri contributi concessi per la stessa opera da pubbliche amministrazioni;
- di sospendere i pagamenti al venire meno del possesso dell'impresa assuntrice dei lavori dei requisiti di legge in materia di antimafia a far data dal momento in cui il beneficiario dei contributi viene informato di questa circostanza ostativa;
- di tenere sospesi i pagamenti di cui al punto precedente fino a quando il beneficiario acquisisca una nuova offerta da impresa con le modalità previste dalle ordinanze commissariali ed in possesso dei requisiti di legge in materia di antimafia da sottoporre a questa amministrazione;
- di inserire nel contratto d'appalto della condizione risolutiva legata all'evento dell'adozione di una comunicazione o informazione antimafia interdittiva a carico della impresa assuntrice dei lavori ed onere del beneficiario, come previsto dall'art. 8 della Ordinanza N. 119/2013 e smi;

INCARICA

l'ufficio edilizia di compiere le verifiche previste dalle Ordinanze Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i.

Responsabile del procedimento: Dr Stefano Sola
Ufficio responsabile: Ufficio Ricostruzione.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo (D.Lgs 104 del 02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 1199 del 24/11/1971).

Il Sindaco
 Rebecchi Dott.ssa Maurizia
 (originale firmato digitalmente)